Penale Sent. Sez. 5 Num. 25810 Anno 2019

Presidente: PALLA STEFANO Relatore: CAPUTO ANGELO

Data Udienza: 17/05/2019

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
ONNIS RENZO nato a ORISTANO il 01/07/1968

avverso la sentenza del 14/05/2018 del TRIBUNALE di ORISTANO

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPUTO

Uditi in pubblica udienza il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione Luigi Orsi, che ha concluso per il rigetto del ricorso e, per il ricorrente, l'avv. Annarosa Francini, anche in sostituzione dell'avv. Tullio Padovani, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza deliberata il 14/05/2018, il Tribunale di Oristano ha confermato la sentenza del 02/03/2017 con la quale il Giudice di pace di Oristano aveva dichiarato Renzo Onnis responsabile del reato di percosse in danno di Orlando Cancedda e lo aveva condannato alla pena di giustizia e al risarcimento dei danni in favore della parte civile.



- 2. Avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Catanzaro ha proposto ricorso per cassazione Renzo Onnis, attraverso i difensori avv. Tullio Padovani e avv. Annarosa Francini, articolando due motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
- 2.1. Il primo motivo denuncia inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 52 cod. pen. in ordine ai presupposti di applicabilità della scriminante. La sentenza impugnata ha errato nell'interpretazione astratta della causa di giustificazione e nell'identificazione dei suoi presupposti, per la cui integrazione è sufficiente la sussistenza di un pericolo di aggressione, mentre non è necessario che tale pericolo si sia concretizzato in un'effettiva aggressione, come invece ritenuto dalla sentenza impugnata, che ha escluso la configurabilità della scriminate argomentando che l'imputato aveva agito prima dello scontro fisico. D'altra parte, il giudice di appello è incorso in un errore di applicazione dell'art. 52 cod. pen., omettendo, per un verso, qualsiasi approfondimento sulla condotta minacciosa di Cancedda e sulla sua idoneità a giustificare la reazione dell'imputato e, per altro verso, il necessario giudizio di proporzionalità tra la reazione di Onnis e l'azione di Cancedda (consistita nel brandire un bastone minacciando l'imputato di colpirlo in testa).

Anche nella successiva argomentazione in cui esclude comunque la proporzionalità della condotta di Onnis, la sentenza impugnata presuppone erroneamente che la reazione fisica ad una minaccia non sia mai proporzionata, sicché il solo fatto di aver disarmato Cancedda priverebbe di proporzionalità la reazione del ricorrente.

La terza prospettiva delineata dalla sentenza impugnata, lì dove esclude la scriminante qualificando la successiva aggressione della persona offesa come la concretizzazione di un rischio volontariamente causato dall'imputato (che, sottraendo il bastone a Cancedda, avrebbe ingenerato in quest'ultimo il timore che potesse essere usato contro di lui), è – oltre che del tutto congetturale – ancora una volta fondata su un'erronea interpretazione della legge penale, posto che la corretta interpretazione dell'art. 52 cod. pen. avrebbe imposto di ritenere scriminata la condotta: la qualificazione della condotta di Onnis volta a disamare Cancedda legittimerebbe qualsiasi reazione violenta del secondo, oltre tutto con l'esito paradossale di far ritenere, a soggetti invertiti, l'operatività della scriminante sulla base dei medesimi presupposti che hanno condotto ad escluderla per l'imputato.

2.2. Il secondo motivo denuncia inosservanza degli artt. 125 e 546 cod. proc. pen., nonché dell'art. 111 Cost., in riferimento all'apparenza della motivazione in ordine alla sussistenza del fatto e all'applicabilità della scriminante della legittima difesa.



CONSIDERATO IN DIRITTO

- 1. Il ricorso deve essere accolto.
- 2. Per una migliore disamina delle censure proposte dal ricorso, mette conto ripercorrere, in estrema sintesi e per la parte di interesse, la motivazione della sentenza impugnata, la quale muove dal rilievo che, nella sua materialità, la condotta è ammessa dall'imputato, il quale ha riferito di essersi «precipitato contro» Cancedda, di averlo bloccato, impossessandosi del suo bastone, e poi, in seguito all'aggressione della persona offesa (che gli lanciò una pietra), di avergli messo una mano al collo per bloccarlo, mentre con l'altra mano di dava alcuni schiaffi, ricevendo, a sua volta, dei pugni. Diversa, osserva il giudice di appello, è la ricostruzione della persona offesa, che ha riferito di aver ricevuto inaspettatamente e immotivatamente alcuni pugni dall'imputato.

Nella valutazione del Tribunale di Oristano, entrambe le parti hanno espunto dalla ricostruzione prospettata aspetti ritenuti non convenienti per la propria posizione, sicché non può farsi completo affidamento né sull'attendibilità della persona offesa, né su quella dell'imputato. Tuttavia, osserva il giudice di appello, anche a dar credito alla versione di Onnis, egli ha riferito di esser stato proprio lui «a dare avvio al contatto fisico con Cancedda, il quale prima di quel momento aveva contenuto la propria condotta nei limiti della spavalderia [...] e della minaccia ("Mi appoggiò la punta del bastone sul viso minacciandomi dicendo che mi avrebbe spaccato la testa ...)»: dunque, rileva la sentenza impugnata, «di fronte alla minaccia di Cancedda l'imputato – secondo la sua stessa ricostruzione – si precipitò contro di lui, sottraendogli il bastone e bloccandolo, dando così inizio al contatto fisico, poi sfociato nello scontro»; versione, osserva ancora il Tribunale di Oristano, che trova parziale conferma nella ricostruzione offerta da Nicola Fenu.

Di qui le conclusioni del giudice di appello: a considerare la condotta dell'imputato come primo momento dello scontro fisico, «essa non può essere scriminata ai sensi dell'art. 52 cod. pen. perché non si tratterebbe di una forma di reazione, bensì di aggressione»; a considerare, invece, le minacce di Cancedda come forma di aggressione, «la reazione di Onnis è carente dei requisiti di proporzionalità», poiché «a fronte della minaccia della persona offesa, lui le si precipitò addosso, bloccandola ed impossessandosi del suo bastone», e della necessità, «ben potendo l'imputato – a fronte delle minacce della controparte – allontanarsi dal fondo e poi rivolgersi alle forze dell'ordine, onde evitare il passaggio alle vie di fatto». Osserva infine, in una terza prospettiva, la sentenza impugnata che «se si interpreta il contatto fisico avviato da Onnis e la



sottrazione del bastone dalle mani della controparte [...] come comportamento scatenante l'altrui aggressione fisica, la scriminante in esame è esclusa, trattandosi di un pericolo volontariamente causato nonostante la concreta possibilità di prevederlo, viste le minacce ricevute poco prima».

- 3. Nei termini indicati, la sentenza impugnata non è esente dai vizi lamentati e, in particolare, dall'error iuris denunciato con il primo motivo.
- 3.1. Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, l'attualità del pericolo richiesta per la configurabilità della scriminante della legittima difesa implica un effettivo, preciso contegno del soggetto antagonista, prodromico di una determinata offesa ingiusta, la quale si prospetti come concreta e imminente, così da rendere necessaria l'immediata reazione difensiva (Sez. 1, n. 48291 del 21/06/2018, Gasparini, Rv. 274534; conf. Sez. 1, n. 6591 del 27/01/2010, Rv. 246566). Il pericolo attuale richiesto ai fini dell'integrazione della causa di giustificazione implica una situazione in cui il concreto pericolo risulti imminente ovvero una situazione in cui l'offesa sia già iniziata e sia ancora in corso: come questa Corte ha già avuto modo di chiarire, invero, la scriminante è esclusa di fronte ad un pericolo futuro o immaginario, mentre integra il requisito dell'attualità del pericolo soltanto un pericolo attuale, consistente in una concreta minaccia già in corso di attuazione nel momento della reazione ovvero in una minaccia od offesa imminenti (Sez. 1, n. 3494 del 28/01/1991, Manti, Rv. 187110; conf., Sez. 1, n. 10368 del 11/06/1984, Politino, Rv. 166788).
- 3.2. Il Tribunale di Oristano non ha fatto buon governo dei principi di diritto richiamati, interpretando erroneamente l'art. 52 cod. pen. così da delineare quale requisito della fattispecie giustificativa non già il pericolo attuale nel senso indicato di pericolo già in atto o di pericolo imminente di un'offesa, ma un'offesa già in atto. Invero, nel qualificare la condotta dell'imputato come aggressione, e non come reazione, la sentenza impugnata valorizza la circostanza che fu lui «a dare avvio al contatto fisico» con Cancedda, il quale, fino a quel momento si era limitato, tra l'altro, alla «minaccia ("Mi appoggiò la punta del bastone sul viso minacciandomi dicendo che mi avrebbe spaccato la testa ...)»: emerge con chiarezza dal passaggio argomentativo appena richiamato che il giudice di appello ha erroneamente escluso che la minaccia possa dar corpo al pericolo attuale richiesto quale requisito della legittima difesa. Si tratta di un passaggio argomentativo centrale, posto che l'errore rilevato si riflette sulla complessiva tenuta logico-giuridica della sentenza.

Infatti, anche con riguardo alla seconda prospettiva tracciata dal giudice di appello, il disconoscimento della proporzionalità della condotta dell'imputato si ricollega alla medesima erronea interpretazione della norma sulla scriminante, in quanto si risolve nell'esclusione, in radice e in termini generalizzanti, della



possibilità che una condotta (solo) minacciosa possa innescare una reazione scriminata. Quanto alla ritenuta insussistenza, nel caso di specie, del requisito della necessità di difesa, il rilievo del giudice di appello è del tutto astrattizzante, non risultando puntualmente correlato all'indicazione dei dati probatori idonei a sostenerlo, né alla ricostruzione dei fatti presa in considerazione dalla sentenza impugnata: sotto questo profilo, la sentenza impugnata non offre una puntuale risposta ai motivi di appello relativi alla credibilità dei diversi dichiaranti, sicché il generico riferimento alla possibilità dell'imputato di allontanarsi dal fondo e di evitare il passaggio alle vie di fatto non è esente dai vizi motivazionali denunciati con il secondo motivo.

Anche la terza prospettiva delineata dal giudice di appello è condizionata dall'errore di diritto individuato, posto che oblitera la considerazione dell'accadimento anteriore al «contatto fisico avviato da Onnis», ossia la condotta minacciosa di Cancedda, il che ha precluso al giudice di appello una corretta valutazione della sussistenza dei requisiti della scriminante.

4. La sentenza deve essere annullata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Oristano, che, nel quadro dei principi di diritto richiamati, conserva nel merito piena autonomia di giudizio nella ricostruzione dei dati di fatto e nella valutazione di essi (Sez. 1, n. 803 del 10/02/1998, Scuotto, Rv. 210016), potendo procedere ad un nuovo esame del compendio probatorio con il solo limite di non ripetere i vizi motivazionali del provvedimento annullato (Sez. 3, n. 7882 del 10/01/2012, Montali, Rv. 252333).

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Oristano

Così deciso il 17/05/2019.

IhConsigliere estensore

Il Presidente

